

**BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI ATENEIO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI
RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.
TIPOLOGIA B), CODICE: UNIVDA/SEP/01/2014.**

Art. 1 - Oggetto

E' indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività scientifica nell'ambito del programma di ricerca denominato: **"Il controllo dell'Unione europea sulle frontiere esterne: profili giuridici"**, afferente al settore scientifico disciplinare: **IUS 13 – Diritto internazionale, Settore concorsuale: 12/E1 – Diritto internazionale e dell'Unione europea.**

La competente struttura di afferenza è individuata nella Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche.

Art. 2 – Programma di ricerca e attività scientifica da svolgere

Il controllo sui flussi migratori, specie quelli irregolari, costituisce uno degli aspetti cruciali relativi alla gestione delle frontiere esterne degli stati, ma non è il solo; la lotta alla criminalità transfrontaliera, generalmente intesa, è, infatti, una necessità dettata dall'attualità più pressante. La globalizzazione ha minato il concetto di frontiera contribuendo alla diffusione di nuove forme di criminalità che trascendono la realtà nazionale. In questo quadro, e per ciò che riguarda gli stati membri dell'Unione europea, l'idea che il controllo delle frontiere debba rimanere esclusiva competenza degli stati non è più sostenibile; a livello europeo è, perciò, riscontrabile una progressiva istituzionalizzazione di strumenti comuni per fronteggiare l'emergenza.

Muovendo da tali presupposti, la ricerca dovrà affrontare i seguenti aspetti:

1. L'inquadramento istituzionale del controllo dell'Unione europea sulle frontiere

Nella prima parte della ricerca, l'assegnista dovrà studiare l'inquadramento giuridico e istituzionale delle misure adottate dall'Unione europea in relazione al controllo sulle frontiere esterne. In particolare, il candidato dovrà sviluppare il tema relativo al riparto di competenze tra stati membri e Unione europea; la possibilità di quest'ultima di agire sulla base del principio di sussidiarietà; gli strumenti che possono essere adottati e la loro rilevanza giuridica.

2. I profili di responsabilità internazionale derivanti dall'attività dell'Unione europea, dei suoi stati membri e di eventuali stati terzi

Sulla scorta di quanto emerso nella prima parte della ricerca, l'assegnista dovrà analizzare le conseguenze, sul piano giuridico, dell'applicazione delle regole in materia di responsabilità internazionale sulla condotta dell'Unione europea e degli stati membri nell'ambito del controllo sulle frontiere. In particolare, dovrà essere preso in considerazione l'eventuale coinvolgimento di stati terzi e l'impatto che esso possa avere sull'accertamento della responsabilità internazionale dell'Unione e/o dei suoi stati membri. Un'attenta riflessione dovrà essere condotta sui profili di responsabilità connessi con la tutela dei diritti umani, soprattutto alla luce della futura adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).

3. Le conseguenze sulla cooperazione transfrontaliera e regionale con riferimento a stati membri dell'Unione europea e stati terzi: il caso della Regione Autonoma Valle d'Aosta

L'assegnista dovrà, infine, analizzare le conseguenze del controllo dell'Unione europea sulle frontiere sul tema della cooperazione degli stati membri, in particolare tra questi e stati terzi.

È di rilievo, infatti, che il *Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere* (EUROSUR) preveda una stretta cooperazione tra stati confinanti al fine di contribuire al contrasto alla criminalità transfrontaliera. Ciò dovrà necessariamente pesare sul futuro assetto della cooperazione transfrontaliera e regionale, in particolare per quegli stati e per quelle regioni – Italia e Valle d’Aosta *in primis* – che confinano con stati terzi rispetto all’Unione europea (nel caso della Valle d’Aosta, la Svizzera).

L’attività di ricerca sui tre filoni sarà condotta in collaborazione con l’**UNICRI** (*United Nations Interregional Crime & Research Institute*) e con la **SIOI** (*Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale*) - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

Dal punto di vista temporale, la ricerca si articolerà come segue:

- Primo quadrimestre

Il primo quadrimestre di attività della ricerca dovrà essere dedicato allo studio e alla raccolta di dati e di materiale bibliografico con riguardo ai tre filoni dell’indagine.

In questa fase l’assegnista dovrà svolgere un periodo di ricerca presso l’UNICRI, al fine di porre le basi per un’analisi teorica del tema, da concretizzarsi nella preparazione di un rapporto o di lavoro scritto di ampio respiro.

- Secondo quadrimestre

Durante il secondo quadrimestre di lavoro, l’assegnista dovrà svolgere le proprie indagini con particolare riferimento alla frontiera esterna con la Svizzera.

In particolare, è auspicabile, in questa fase, che l’assegnista presti attenzione agli aspetti pratici del controllo sulle frontiere, conducendo indagini sul campo anche in Valle d’Aosta, in stretta collaborazione con gli organismi regionali deputati alla cooperazione regionale e alla sicurezza di frontiera con la Svizzera.

- Terzo quadrimestre

Nell’ultima fase della ricerca l’assegnista dovrà finalizzare la stesura del rapporto o del lavoro scritto di ampio respiro in vista della diffusione dei risultati raggiunti.

Art. 3 - Requisiti

Per l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) dottore di ricerca in diritto internazionale;
- b) adeguato curriculum scientifico-professionale, idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca, con significative competenze scientifiche in materia di diritto internazionale e diritto dell’Unione, più in particolare, per ciò che riguarda la responsabilità internazionale dell’Unione europea in relazione con quella degli Stati membri;
- c) conoscenza della lingua inglese;
- d) idoneità fisica a svolgere l’attività prevista;
- e) obblighi di leva assolti o militesente.

La valutazione dell’idoneità del *curriculum* del candidato verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice. Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri, purché in possesso dei titoli prescritti e di curriculum scientifico-disciplinare idoneo all’attività di ricerca prevista. I cittadini stranieri dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata al programma di ricerca da svolgere.

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero dovranno inviare insieme alla domanda di partecipazione anche i titoli di studio tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali). Ogni titolo di studio deve inoltre essere accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in

cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il titolo sia già stato dichiarato equipollente o equivalente il candidato dovrà allegare la relativa documentazione.

In caso contrario il candidato dovrà presentare richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 2001. I candidati che produrranno copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio saranno ammessi sotto condizione alla procedura selettiva. La dichiarazione di equivalenza dovrà essere prodotta dal candidato improrogabilmente prima dell'adozione del decreto finale di approvazione degli atti della procedura in oggetto.

Per informazioni sui requisiti da possedere al fine di poter accedere a tale procedura di riconoscimento e sulla documentazione da allegare alla domanda, il candidato può contattare l'ufficio ministeriale competente:

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)

Direzione Generale per l'Università - Uff. IX

P.le Kennedy, 20 - I - 00144 Roma

tel. +39-06-97727450

fax Uff. IX: +39-06-9772.7242.

<http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenza-dottorato-estero>

Non possono prendere parte alla presente selezione:

- i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore generale o Direttore amministrativo, o un componente del Consiglio dell'Università.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa.

Art. 4 – Domanda e termine

Le domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al presente bando (pubblicato sul sito web www.univda.it – sezione bandi, avvisi e appalti sul sito MIUR e sul sito dell'Unione europea a ciò appositamente dedicati), devono pervenire presso la Direzione Generale di Ateneo, Ufficio Protocollo, Pubblicazione e Archivio (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00), Strada Cappuccini n. 2A, 11100 Aosta (I), improrogabilmente, anche se inoltrate a mezzo posta, **entro le ore 12.00 del giorno 3 marzo 2014**. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben visibile, la dicitura **“Selezione per Assegno di ricerca: UNIVDA/SEP/01/2014”**.

È ammesso anche l'inoltro delle domande tramite Posta Elettronica Certificata (protocollo@pec.univda.it) come previsto dalla normativa vigente in materia, entro i termini sopraindicati.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità quanto riportato nell'allegato schema di presentazione della domanda.

L'Università non assume responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'Università oltre il termine di cui sopra.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 1992 dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

I candidati saranno valutati da apposita Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore della Struttura su proposta della Struttura di afferenza interessata.

La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 6 – Procedura di selezione

La selezione è per titoli e colloquio.

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini dell'attribuzione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

a) 40 punti per i titoli, così ripartiti:

- fino a 10 punti, per il titolo di dottore di ricerca in relazione all'attinenza del suddetto titolo con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110 se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100	punti 1;
voto da 101 a 104	punti 2;
voto da 105 a 109	punti 3;
voto 110	punti 4;
voto 110 e lode	punti 5;
- fino a 15 punti per pubblicazioni scientifiche, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
 - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica non solo italiana, ma anche internazionale;
- fino a 4 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia e all'estero;
- fino a 6 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di insegnamento e / o ricerca presso atenei, altri soggetti pubblici o privati, espletata, sia in Italia che all'estero, a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca.

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio. I candidati che non raggiungono un punteggio minimo di 21/40 non saranno ammessi al colloquio.

b) 60 punti per il colloquio. Il colloquio verterà su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto dell'assegno e sarà volto ad accertare le competenze linguistiche e scientifiche e l'implementazione del programma delle ricerche. Durante il colloquio i candidati dovranno illustrare il proprio *curriculum* di studi e di ricerca e, con riferimento al programma di ricerca e alle attività richieste, dovranno argomentare la propria impostazione, anche metodologica, nell'affrontare il lavoro scientifico. Durante il

colloquio verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese in relazione ad argomenti riguardanti le materie del settore scientifico interessato. Infine, per i candidati stranieri, il colloquio dovrà accertare la conoscenza della lingua italiana.

Il candidato, per ottenere l'idoneità a beneficiare dell'assegno di ricerca, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.

I risultati della valutazione dei titoli e l'elenco dei candidati ammessi al colloquio saranno resi noti a partire dalle **ore 12.00 del giorno 7 marzo 2014**, mediante pubblicazione sul sito web dell'Università (www.univda.it sezione: bandi, avvisi e appalti).

Il colloquio si svolgerà in data 7 marzo 2014 alle ore 14.00 presso la sede di Saint-Christophe, Località Grand-Chemin, 73/75. Il presente bando costituisce comunicazione della data del colloquio.

Eventuali modifiche a tale data verranno comunicate ai candidati ammessi mediante telegramma nonché mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Qualora, in ragione dell'elevato numero di candidati, si rendesse necessario protrarre i colloqui al giorno successivo rispetto a quello sopraindicato, ne verrà data comunicazione in concomitanza con la pubblicazione della valutazione dei titoli.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento non in corso di validità.

Art. 7 - Graduatoria

Al termine delle operazioni di cui all'art. 6, la Commissione esaminatrice redigerà una relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formerà la graduatoria.

Gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, ivi compresa la graduatoria, saranno approvati con Decreto del Direttore della Struttura interessata.

Tale graduatoria sarà resa pubblica sul sito web www.univda.it – sezione bandi, avvisi e appalti, nonché pubblicata all'Albo online.

Art. 8 – Documenti da presentare

Il candidato vincitore riceverà apposita comunicazione con l'indicazione del termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovranno presentarsi per la sottoscrizione del contratto e per l'inizio dell'attività di ricerca.

Il candidato vincitore della selezione dovrà presentare la seguente documentazione:

- a. autocertificazione attestante luogo e data di nascita;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, come disciplinate dall'art. 9 del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste";
- c. (per i cittadini italiani) codice fiscale;
- d. (eventualmente) autocertificazione attestante la situazione relativa all'adempimento degli obblighi militari (qualora il bando preveda, tra i requisiti di ammissione, gli obblighi di leva assolti o militesente).

Verrà disposta l'esclusione dei candidati che non presenteranno nel termine richiesto dall'Ateneo i predetti documenti.

L'inizio dell'attività di ricerca è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'Università si riserva di predisporre tutti gli accertamenti finali con riferimento a quanto autocertificato o dichiarato dai candidati nel proprio curriculum.

I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, già presenti nel territorio italiano dovranno dimostrare di essere in possesso di permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando.

Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 *ter* del D.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni.

In tal caso l'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta nel precedente comma.

Art. 9 - Importo dell'assegno di ricerca e disposizioni fiscali previdenziali e assicurative applicabili

L'importo dell'assegno di ricerca, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, è di **euro 19.367,00** (diciannovemilatrecentosessantasette/00) lordi annui.

L'assegno è erogato in rate mensili posticipate.

All'assegno di ricerca si applicano:

- a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- d) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 10 – Stipula del contratto

L'assegno di ricerca è conferito mediante la stipula di contratto di diritto privato. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

A tal fine, il candidato vincitore della selezione dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall'Università e, comunque, entro trenta giorni dal Decreto di approvazione degli atti della relativa procedura pubblica. Il contratto è siglato, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'assegno.

Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato, non si presenti per la sottoscrizione del contratto o non assuma servizio nel termine contrattualmente stabilito, fatti salvi casi eccezionali debitamente giustificati.

Art. 11 - Risoluzione

Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con delibera della Struttura di afferenza, su proposta motivata del responsabile scientifico. La delibera della Struttura è trasmessa al Senato accademico e al Direttore generale.

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- c) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal precedente articolo 9;
- d) giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza al termine di ogni anno di contratto, nel caso di assegni pluriennali.

Art. 12 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Lo svolgimento di attività professionale di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, può essere effettuato previa autorizzazione della Struttura di afferenza e a condizione che l'attività:

- a) sia, in relazione all'impegno richiesto, compatibile con lo svolgimento del programma scientifico dell'assegno;
- b) non comporti conflitti di interessi con l'attività svolta dall'assegnista;
- c) non rechi pregiudizio all'Ateneo.

Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o enti a carattere socio-assistenziale-culturale, senza scopo di lucro, possono espletare tale attività previa autorizzazione della struttura di afferenza, valutata la compatibilità con i compiti dell'attività di ricerca.

Art 13 – Diritti e doveri dell'assegnista di ricerca

Gli assegnisti svolgono attività di ricerca previste dai programmi scientifici approvati dalla Struttura alla quale afferiscono e indicati nel bando di selezione pubblica, sotto la direzione e nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dal Responsabile scientifico di cui al successivo art. 14.

I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.

Gli assegnisti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio e di usufruire dei servizi a disposizione dei Ricercatori secondo le vigenti disposizioni di Ateneo. Nel caso in cui l'attività di ricerca debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile scientifico e comunicata alla Direzione generale.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di Ateneo.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Responsabile scientifico una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta.

Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore a due anni nell'arco di un triennio, presso un'università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve

essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Struttura di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Gli assegnisti non possono svolgere compiti di docenza e sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia, nonché collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti tesi di ricerca. La nomina a cultore della materia avviene sulla base delle vigenti disposizioni interne di Ateneo.

L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 14 – Responsabile scientifico

La Struttura alla quale afferrisce l'assegnista individua un docente di ruolo di I o di II fascia o un ricercatore di ruolo, definito Responsabile scientifico, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate.

Il Responsabile scientifico, in particolare, attraverso una puntuale attività di monitoraggio, coordina le attività dell'assegnista nel rispetto dello specifico programma di ricerca, stabilendo momenti di verifica periodica delle attività ed individuando anche la sede più opportuna di svolgimento delle attività scientifiche tra le sedi dell'Ateneo.

Art. 15 – Ritiro dei titoli

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Università entro tre mesi dall'approvazione degli atti della selezione. Trascorso tale termine l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m. e i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università della Valle d'Aosta per le finalità di gestione della selezione e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui predetto Decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università.

Il Responsabile del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta nella persona del Magnifico Rettore.

Art. 17 – Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito web di Ateneo all'indirizzo www.univda.it e presso l'Ufficio Segreteria Amministrativa Dipartimenti, Strada Cappuccini 2/A, Aosta (Dott. Matteo Rigo, tel. 0165.306722, mail dipartimento-SEP@univda.it).

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s. m. e i.: Dott. Matteo Rigo, Segreteria Amministrativa Dipartimenti (tel. 0165.306722 – mail dipartimento-SEP@univda.it).

Art. 18 – Disposizioni finali

L'Università si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso di istruttoria si rimanda al testo vigente del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste".

Il Direttore del Dipartimento di Scienze
economiche e politiche
Prof.ssa Chiara Mauri

All.: n. 2